
Modulo 4 – DIRITTI, DOVERI E SANZIONI

Benvenuti



In questa unità didattica verranno illustrati i diritti e i doveri dei vari soggetti della prevenzione:

- ✓ il datore di lavoro
- ✓ dirigenti
- √ i preposti
- √ i lavoratori
- ✓ il servizio di prevenzione e protezione e l'RSPP
- ✓ il medico competente
- ✓ il rappresentante dei lavoratori della sicurezza
- ✓ la squadra di primo soccorso
- ✓ la squadra antincendio

Verranno poi presentati l'apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08, le

sanzioni previste, i procedimenti per l'applicazione delle stesse e le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare.

BLOCCO 1: Oneri e obblighi datore di lavoro e dirigenti

Soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro



La gestione della sicurezza sul lavoro in azienda (secondo quanto previsto dall'articolo 15 e dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/08) richiede la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti presenti all'interno dell'azienda, che sono allo stesso tempo responsabili della propria sicurezza e quella degli altri.

La suddivisione degli obblighi prevenzionistici, che sono sanzionati penalmente, si basa sui ruoli svolti effettivamente all'interno della gerarchia aziendale. L'imputazione delle prescrizioni di sicurezza tra le varie figure avviene secondo la scala gerarchica aziendale stessa.

Gli oneri prevenzionistici



Il Testo Unico individua il datore di lavoro come il perno di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione. Qualora richiesto, il datore di lavoro, si occupa dell'organizzazione, in modo che i compiti vengano distribuiti tra le varie persone che rappresentano le diverse funzioni aziendali (dirigenti e preposti), con l'obiettivo che la suddivisione dei compiti possa rispondere ad effettive esigenze e l'attribuzione delle funzioni sia accompagnata da poteri reali ed affidata a una persona idonea a ricoprire la specifica funzione.

Il dirigente, a cui è stato delegato l'obbligo di attuare determinate misure di sicurezza, risponderà soltanto nei limiti dell'incarico conferitogli, e se questo richiede un adeguato e autonomo potere di spesa, risponderà dei suoi obblighi nella misura dei mezzi economici di cui è dotato. In mancanza di mezzi dovrà rispondere per la parte che lo riguarda, ad esempio, il fatto di non aver individuato interventi necessari per lo svolgimento in modo sicuro delle attività lavorative.

Il preposto o i preposti individuati, infine, hanno l'obbligo di imporre che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e hanno l'obbligo di segnalare tutte le eventuali situazioni pericolose ai propri superiori. L'omissione di vigilanza, o la mancata segnalazione, rendono il preposto responsabile di un infortunio sul lavoro, in concorso con il dirigente e il datore di lavoro.

Suddivisione dei compiti



La suddivisione dei compiti in campo di salute e sicurezza sul lavoro è così strutturata.

Tutto parte dal datore di lavoro, che è il garante strutturale della sicurezza e che ha l'obbligo di predisporre i mezzi e tutte le strutture in modo tale che siano conformi alle prescrizioni imposte dalla legge.

Si continua poi attribuendo ai dirigenti, garanti organizzativi della sicurezza, l'obbligo di coordinare ed organizzare in maniera idonea e sicura l'utilizzo delle strutture, e dei mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro.

Si arriva quindi ai preposti, i quali hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il preposto, a differenza del dirigente, non ha il potere o il dovere di predisporre mezzi e strutture, ma svolge soltanto compiti di vigilanza e controllo, con corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari.

Infine vengono coinvolti direttamente anche tutti i lavoratori (i quali possono essere sanzionati anche penalmente).


Obblighi datore di lavoro



Il datore di lavoro ha in capo i seguenti obblighi non delegabili:

- ✓ La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La delega (1)



È importante, innanzitutto, sottolineare un concetto importante in tema di delega.

L'ordinamento giuridico italiano in relazione alla delega dei compiti prevenzionistici, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, non permette la delega di responsabilità, ma prevede esclusivamente la delega di funzioni, ovvero di compiti ben specificati ai fini antinfortunistici, di prevenzione delle malattie professionali e di sicurezza antincendio.

Nei casi in cui la delega sia permessa, devono essere rispettati dei requisiti sia in termini di forma che in termini di sostanza.

Il primo requisito è relativo alla forma della delega, che deve risultare da atto scritto munito di data certa.


Secondo requisito è che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

La delega, inoltre, deve indicare in modo dettagliato e specifico tutti i poteri conferiti al delegato.

Al delegato va attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Infine, la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.


La delega (2)



Alla delega, poi, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Obblighi datore di lavoro e dirigente (1)



Molti sono gli obblighi attribuiti al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali si ricordano:

- ✓ nominare il medico competente e designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;
- ✓ affidare ai lavoratori i compiti, tenendo conto delle loro capacità e condizioni, e richiedere l'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuali loro forniti;
- ✓ prevedere dei programmi di sorveglianza sanitaria;
- ✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio, in particolare per l'abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa, astenendosi di richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Obblighi datore di lavoro e dirigente (2)



Altri obblighi sono:

- ✓ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- ✓ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, anche consultandolo quando previsto.

BLOCCO 2 : Obblighi preposti e lavoratori

Obblighi del preposto (1)



Vediamo ora gli obblighi in capo ai preposti.

In base l'articolo 19 del Decreto Legislativo 81/08 i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze devono:

- ✓ sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- ✓ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.


Obblighi del preposto (2)



L'articolo 19 continua con la descrizione degli obblighi del preposto. Questi deve:

- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- ✓ frequentare appositi corsi di formazione.


Obblighi dei lavoratori (1)



Nell'articolo 20 vengono poi descritti gli obblighi dei lavoratori. Vediamoli insieme.

Innanzitutto, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Obblighi dei lavoratori (2)



In base al comma 2 dell'articolo 20, i lavoratori devono in particolare:

- ✓ contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.

Obblighi dei lavoratori (3)



L'articolo 20 continua con il comma 3.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Diritti dei lavoratori



I lavoratori, sono inoltre le figure, che all'interno del testo unico della sicurezza, beneficiano di diritti fondamentali che costituiscono il perno del testo unico stesso.

Questi possono essere riassunti in:

- ✓ diritto alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ diritto ad essere informati e formati:
- ✓ diritto alla tutela, ovvero, ad esempio, il lavoratore non è sanzionabile nel caso in cui si allontanasse in caso di pericolo grave, oppure nel caso in cui assumesse iniziative, in caso di pericolo grave, poiché impossibilitato ad avvisare un superiore.

BLOCCO 3: SPP, RSPP, obblighi medico competente

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP E ASPP)




I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, costituito dal Responsabile (RSPP) e dai suoi addetti (ASPP) sono regolati dall'articolo 33.

Il servizio di prevenzione e protezione provvede:

- ✓ all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- ✓ a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35:
- ✓ a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto, in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o RSPP, è un soggetto con compiti di consulenza in tema di prevenzione. Esso agisce in posizione di neutralità.

La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno la diretta responsabilità del conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale. Inoltre, sono chiamati a partecipare in modo congiunto alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure, mirati al miglioramento progressivo dei livelli di salute e di sicurezza.

Obblighi medico competente (1)



Gli obblighi del medico competente, descritti all'art.25, sono così sintetizzati. Il medico competente collabora:

- ✓ alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- ✓ alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, anche per quanto attiene all'organizzazione del primo soccorso;
- ✓ all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.

Egli inoltre deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari previsti, istituendo, aggiornando e custodendo sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria.

Obblighi medico competente (2)



La cartella sanitaria deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (che può essere presso lo studio del medico o anche in azienda).

Nella cartella sanitaria, il medico competente inserisce tutte le informazioni inerenti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali, forniti dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione e protezione, ed il giudizio di idoneità alla mansione ricoperta.

La cartella sanitaria e di rischio deve essere strutturata in modo tale da contenere i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del Decreto Legislativo 81/08, e può essere realizzata sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, in conformità a quanto previsto dall'art. 53.

Obblighi medico competente (3)




Il medico competente deve, inoltre, fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

Sorveglianza sanitaria




La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, nei casi in cui i lavoratori svolgano le seguenti attività:

- ✓ movimentazione manuale di carichi;
- ✓ utilizzo di videoterminale, qualora lo stesso venga utilizzato dal lavoratore per almeno venti ore settimanali complessive;
- ✓ lavorazioni che espongono a:
 - o rischi fisici quali rumore; vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, ecc.;
 - o rischi chimici quali l'esposizione a sostanze pericolose o ad agenti cancerogeni e mutageni;
 - o rischi biologici;
- ✓ lavoro notturno.

Inoltre, la sorveglianza sanitaria è finalizzata a verificare l'assenza di condizioni di dipendenza da alcool e sostanze psicotrope, per mansioni che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Sorveglianza sanitaria - Il protocollo sanitario




La sorveglianza sanitaria, che comprende accertamenti preventivi e periodici deve essere organizzata dal medico competente e deve seguire un protocollo sanitario.

Il protocollo sanitario contiene, per ogni mansione, i dati sulla tipologia e periodicità delle visite. Viene stabilito dal medico che si avvale di Linee Guida emanate da istituzioni pubbliche e da associazioni scientifiche.

Gli esiti della visita medica sono allegati alla cartella sanitaria di ogni lavoratore, secondo il modello previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 81/08.

Sorveglianza sanitaria - giudizio di idoneità



Gli accertamenti sanitari, effettuati dal medico competente, sono finalizzati ad esprimere un giudizio d'idoneità alla mansione specifica, assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.

Secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 6, sulla base dei risultati degli accertamenti medici previsti in corso di sorveglianza sanitaria, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:

- ✓ **IDONEITÀ** all'espletamento dell'attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo;
- ✓ **IDONEITÀ PARZIALE TEMPORANEA O PERMANENTE** che può essere:
 - con prescrizioni: quando l'esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad esempio, mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale specifici;
 - o con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione.

Infine, il medico può esprimere un giudizio di INIDONEITA', temporanea o

permanente, determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa.

BLOCCO 4: Funzioni RLS e obblighi addetti alle emergenze

Le funzioni del RLS (1)



Le funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, contenute nell'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 81/08 sono le seguenti.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro.

E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva.

In relazione a questo punto è importante un approfondimento, in relazione alla tempestività con cui il rappresentante dei lavoratori debba essere consultato. Non è infatti sufficiente una consultazione preventiva, che ai fini probatori deve essere formalizzata e quindi verbalizzata, per dimostrare che


la prescrizione è stata compiuta conformemente a quanto previsto in termini di legge, ma è necessario che la consultazione metta l'RLS effettivamente nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo. Questo significa che la consultazione deve essere fatta con un anticipo tale da consentirgli di approfondire e di studiare le problematiche sottoposte alla sua attenzione e di proporre, se lo ritenga necessario, eventuali soluzioni alternative e comunque esprimere il proprio parere consapevolmente ed in modo motivato.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione di:

- ✓ responsabile e degli addetti al servizio prevenzione e protezione;
- √ degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ del medico competente.

E', infine, consultato in merito alla formazione.

Le funzioni del RLS (2)




L'articolo 50, comma 1, continua dichiarando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- ✓ riceve le informazioni e la documentazione aziendale (come da comma 1, lettera e);
- ✓ riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (quali ad esempio Inail e Vigili del Fuoco). Questo naturalmente deve avvenire nel rispetto delle regole in materia di privacy di trattamento dei dati personali (ad esempio, eliminando i nominativi dei soggetti eventualmente citati nel verbale redatto dagli ispettori dell'organo di vigilanza);
- √ è chiamato a promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, raccogliendo dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza e discutendone le possibili soluzioni;
- ✓ avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti, e i mezzi impiegati per attuarle, non

siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori, nel caso in cui le sue segnalazioni non vengano prese in considerazione dai proprio responsabili, tanto meno dal datore di lavoro, ha la facoltà di rivolgersi direttamente alle autorità competenti, tramite denuncia.

Le funzioni del RLS (3)




Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.

Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Infine, in riferimento al comma 6 è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale.

Obblighi addetto antincendio




Passiamo ora agli obblighi degli addetti antincendio.

Questi sono tenuti ad eseguire le procedure previste in casi di emergenza dall'articolo 46 del Testo Unico, poiché sono designati all'attuazione delle misure di sicurezza in azienda.

Le procedure che devono eseguire sono, ad esempio, la rapida segnalazione dell'incendio, al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività; o assicurare l'estinzione di un incendio, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività.

Prima di essere adibiti alla mansione, gli addetti antincendio devono prendere parte a specifici corsi di formazione, secondo quanto prescritto ai termini di legge.

Obblighi addetto primo soccorso



Gli addetti al primo soccorso sono tenuti ad eseguire le procedure previste in casi di emergenza.


Gli addetti al primo soccorso sono nominati dal datore di lavoro.

Essi possono intervenire con semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato, e a prevenire le complicazioni, senza l'utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni, in attesa dell'arrivo dei soccorsi specializzati.

Gli addetti designati sono tenuti a partecipare a specifici corsi di formazione, che prevedono istruzione teorica e pratica, per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Tale formazione e' svolta da personale medico.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze



È importante sottolineare che i lavoratori, incaricati allo svolgimento di attività di primo soccorso o prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 43 del Testo Unico, non possono rifiutare la designazione, se non per un giustificato motivo.

Si ricorda inoltre, che la designazione diventa effettiva, soltanto dopo la partecipazione ai specifici corsi di formazione citati in precedenza.

BLOCCO 5: Apparato sanzionatorio

Obblighi progettisti



Gli art. 22, 23, 24 del Testo Unico prevedono specifici obblighi, in materia di salute e sicurezza, anche nelle fasi di progettazione, vendita e installazione di macchine, apparecchiature e impianti, quindi, a carico di progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.

Apparato sanzionatorio (1)




Il sistema sanzionatorio, profilato dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è così organizzato:

Alla fine del titolo primo sono indicate le sanzioni riferite alle varie figure della sicurezza:

- ✓ il datore di lavoro e il dirigente;
- √ il preposto;
- ✓ i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori;
- ✓ il medico competente;
- √ i lavoratori;
- ✓ i componenti dell'impresa familiare.

Alla fine di ogni titolo, dal II al XI, sono indicate le sanzioni specifiche in riferimento alla materia trattata dal titolo stesso.

Apparato sanzionatorio (2)



L'allegato I contiene le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Le violazioni che espongono a rischi di carattere generale sono relativi alla:

- ✓ mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza ed evacuazione, oltre che del piano operativo di sicurezza;
- ✓ mancata formazione ed addestramento;
- ✓ mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

Quindi, abbiamo ulteriori violazioni che espongono:

- ✓ al rischio di caduta dall'alto;
- ✓ al rischio di seppellimento;
- ✓ al rischio di elettrocuzione;
- ✓ al rischio d'amianto.

Apparato sanzionatorio (3)



Le violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto sono:

- ✓ mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- ✓ mancanza di protezioni verso il vuoto.

La violazione che espone al rischio di seppellimento consiste nella:

✓ mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Le violazioni che espongono al **rischio di elettrocuzione** si palesano nel caso di:

- ✓ lavori in prossimità di linee elettriche;
- ✓ presenza di conduttori nudi in tensione;
- ✓ mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti, quali impianto di terra, interruttore magnetotermico o interruttore differenziale.

La violazione che espone al **rischio d'amianto** è sostanzialmente la:

✓ mancata notifica all'organo di vigilanza, prima dell'inizio di lavori, che possano comportare il rischio di esposizione ad amianto

Apparato sanzionatorio (4)




Il regime sanzionatorio del Decreto 81/08 prevede quattro tipologie di sanzioni:

- ✓ nei casi più gravi l'arresto;
- $\checkmark~$ arresto o ammenda per altre violazioni;
- ✓ l'ammenda per reati meno gravi;
- ✓ la sanzione amministrativo ne caso di illeciti amministrativi.

Ognuna di queste fattispecie di reati prevede una specifica gestione del procedimento, a seguito del rilievo di inadempienze da parte dell'organo di vigilanza, in conformità alle rispettive leggi.


Apparato sanzionatorio (5)



All'interno del Testo Unico, è prevista anche solo la pena detentiva per il datore di lavoro (quindi senza la possibilità di estinzione del reato) in casi specifici.

Nel caso sia previsto l'arresto, l'organo di vigilanza ha l'obbligo di trasmettere la notizia del reato all'autorità giudiziaria, senza l'obbligo di informare il contravventore.


Apparato sanzionatorio (6)



La pena del solo arresto, che costituisce l'apice della gravità, viene prevista in due casi:

- ✓ per mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dell'attività imprenditoriale, impartito dall'organo di vigilanza;
- ✓ per omissione della valutazione dei rischi e la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per le aziende soggette a rischi particolari.


Apparato sanzionatorio (7)



Il legislatore prevede la possibilità di applicare una pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva, nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

In tale caso, è possibile seguire la procedura di estinzione del reato prevista dal Decreto Legislativo 758/94, che indica le condizioni necessarie all'estinzione del reato. La mancanza di una sola di queste condizioni non consente di estinguere il reato e, in tal caso, il contravventore viene rinviato a giudizio.


Apparato sanzionatorio (8)



La pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda viene applicata alla maggioranza delle contravvenzioni previste dal Testo Unico sicurezza.

Ad esempio, viene applicata per la mancata collaborazione da parte del medico competente alla valutazione dei rischi, e per tutti i casi di mancata informazione e formazione di tutti i lavoratori, dirigenti, preposti, addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso aziendale.

Apparato sanzionatorio (9)




Nel caso di pena dell'ammenda, non è possibile applicare il procedimento previsto dal Decreto 758/94, in quanto esso è applicabile soltanto nei casi in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

I casi di applicazione della pena della sola ammenda sono relativi al:

- ✓ mancato invio dei lavoratori alla visita medica, nel caso in cui siano soggetti a sorveglianza sanitaria;
- ✓ mancata effettuazione della Riunione Periodica Annuale (prevista per tutte le aziende con più di 15 lavoratori);
- ✓ mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prima di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il relativo documento riassuntivo di valutazione di tutti i rischi.

Apparato sanzionatorio (10)



La sanzione amministrativa va intesa come quella conseguenza giuridica ad un illecito amministrativo, che implica il pagamento di una somma di denaro.

Come esempi di applicazione della sanzione si possono citare:

- ✓ la mancata comunicazione al medico competente delle cessazioni dei rapporti di lavoro;
- ✓ la mancata vigilanza, affinché i lavoratori, con obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano assegnati alla mansione specifica, senza che sia stato prima ricevuto il certificato di idoneità del medico competente.

Apparato sanzionatorio (11)



Secondo le disposizioni del Testo Unico, gli ispettori possono anche disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell'attività imprenditoriale.

In particolare, questo provvedimento scatta nei casi:

- ✓ di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ per gravi e reiterate violazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.